CAMERA DEI DEPUTATI N. 3297

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAVERI, BARBERA, BASSANINI, BENEDIKTER, CARDETTI, COLUMBU, DE CAROLIS, EBNER, LANZINGER, LEONI, LOI, MELLINI, RUSSO FRANCO, SODDU, WILLEIT

Presentata il 26 ottobre 1988

Modifica e integrazione alla legge 5 giugno 1850, n. 1037, concernente la disciplina degli acquisti dei corpi morali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si occupa di una delicata questione che riguarda l'autorizzazione governativa per gli acquisti di beni immobili da parte delle regioni, come si comprenderà da un esame dei precedenti. La vicenda risale infatti ad una circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri-Ufficio regioni (Nota n. 200/3054/R./2./33./4 del 27 aprile 1979), sentito il parere del Consiglio di Stato (Nota n. 2088/77 del 19 maggio 1978). In essa si esprimeva il parere che tutte le regioni che avessero l'intenzione di acquistare beni immobili, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, salvo che vengano effettuati tramite atti legislativi, dovessero promuovere le procedure previste dalla legge 5 giugno 1850, n. 1037, e dell'articolo 17 del codice civile per ottenere la prescritta autorizzazione governativa. Successivamente si è avuta la sentenza della Corte costituzionale n. 512 del 1988, nella quale la Consulta si è espressa sul giudizio promosso dalla regione Valle d'Aosta per conflitto di attribuzione sorto a seguito della detta circolare n. 3054/79. La Corte, in una sentenza che crea forti dubbi, ha dichiarato che spetta allo Stato il potere di autorizzare le regioni ed in particolare la regione autonoma Valle d'Aosta ad acquistare beni immobili e ad accettare lasciti e donazioni, quando sia deliberato con atto amministratvo.

Tuttavia vanno segnalate alcune differenze fra la circolare e la sentenza della

Corte. Infatti la circolare, precisando che, riguardo agli acquisti di beni immobili da parte delle regioni, trovavano applicazione oltre alla legge n. 1037 del 1850 anche l'articolo 17 del codice civile e l'articolo 5 delle disposizioni di attuazione, prevedeva un controllo governativo più pregnante volto a valutare anche la convenienza dell'acquisto e la disponibilità dei mezzi occorrenti. Al contrario, la sentenza della Corte costituzionale ha stabilito che il controllo governativo deve limitarsi alla verifica che le regioni contengano nei « limiti del necessario gli acquisti patrimoniali destinati a mero scopo di investimento e di reddito », senza entrare nel merito della convenienza e disponibilità dei mezzi. La Corte separa, pertanto, nettamente l'autorizzazione prevista per i comuni e le province (controllo di merito sulla opportunità dell'acquisto e disponibilità dei mezzi), salvo che si tratti di acquisti destinati alla esecuzione di opere di pubblica utilità per i quali è esclusa detta autorizzazione, da quella prevista per le regioni, limitata ad evitare la ricostituzione della « manomorta » (accaparramento di immobili destinati a scopo di investimento e di reddito, sottratti ai privati e quindi alla produzione e alla ricchezza nazionale).

C'è stato a questo proposito un ordine del giorno dei presidenti delle regioni e delle province autonome, di cui può essere interessante leggere uno stralcio: « osservato che l'autorizzazione governativa era stata prevista al fine di evitare l'immobilizzazione di beni (cosiddetta manomorta), in quanto gli immobili di persone giuridiche non trapassano mai a terzi per successione *mortis causa* e solo raramente trapassano per atto tra vivi.

Evidenziato che la « manomorta » era sorta in periodo feudale attraverso vari istituti che vincolavano taluni beni in perpetuo, causando la stagnazione dell'economia e per altro verso avevano favorito la accumulazione di beni presso ordini ecclesiastici.

Ritenuto che l'attuale e ben diverso regime sociale, politico, amministrativo ed economico colloca sotto altra luce il problema e fa dubitare che tale autorizzazione possa operare nei confronti di tutte le persone giuridiche.

Atteso che non sussistono più le medesime condizioni politiche e sociali per rendere operativo il divieto di acquistare senza la prescritta autorizzazione governativa.

Riscontrato che dalla citata sentenza della Corte costituzionale si desume una incongruenza in quanto gli acquisti disposti con atti legislativi sono sottratti al regime autorizzato.

Dato atto che resta il dubbio che tale autorizzazione sia lesiva della particolare autonomia e potestà legislativa attribuite dalla Costituzione alle regioni.

Visto che la procedura autorizzatoria è particolarmente lunga, perché è data con decreto presidenziale, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro competente e la sua durata non è inferiore a due o tre anni.

Rilevato che le regioni vedrebbero paralizzati tutti i propri acquisti per un certo numero di anni, con conseguenti maggiori costi e aggravi di spesa in quanto il prezzo di vendita dovrebbe essere quanto meno aggiornato al tasso di inflazione.

I Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano chiedono al Governo previo opportuno confronto sull'intera tematica: di approvare con immediatezza, apposito atto normativo che escluda tutte le regioni dalla applicabilità nei loro confronti della legge 5 giugno 1850, n. 1037, quando le medesime deliberino acquisti di immobili o accettazione di lasciti o donazioni con atti amministrativi ».

Ed è a questo scopo che i firmatari della presente proposta hanno presentato il provvedimento, che prevede una modifica della legge 4 giugno 1850, n. 1037.

La soluzione prospettata è molto semplice ed è l'aggiunta di due commi all'articolo unico della cosiddetta legge Siccardi. Si tratta di una chiara esclusione dalla normativa delle regioni e delle province autonome, sanando anche le situazioni precedenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Le norme della presente legge non si applicano alle regioni ed alle province autonome.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, benché privi di autorizzazione governativa ».